



PROVINCIA DI BELLUNO

n. 199 Reg. Deliberazione del 30-12-2013
--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale

OGGETTO: Trasporto pubblico locale. Approvazione relazione ex art. 34 c. 20 DL 18.10.2012 n. 179 conv. Con mod. in L. 221 del 17.12.2012.

L'anno Duemilatredici addì Trenta del mese di Dicembre alle ore 14:30 presso la sede della Provincia di Belluno, Via San Andrea n. 5, il Subcommissario Prefettizio MILAN EMANUELA con l'assistenza del Segretario Generale Reggente DE BASTIANI GIANNI:

ADOTTA

la deliberazione di seguito riportata.



PROVINCIA DI BELLUNO

Il Commissario Straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale

PREMESSO CHE:

- l'art. 34 del DL 18.10.2012 n. 179, conv. Con mod. in L. 17.12.2012 n. 221 al c. 20 dispone “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;
- il c. 21 del medesimo art. 34 dispone “Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.”

RICORDATO che la Provincia di Belluno per il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano ha in corso i seguenti affidamenti a quattro ditte di trasporto come da contratti a fianco indicati:

ditte	tipo di servizio	contratto n. del	atto agg.vo n. del
Dolomiti Bus Spa	extraurbano	391 del 8/7/2003	1772 del 3/5/2010
Sad Spa	extraurbano	306 del 23/1/2003	1803 del 23/8/2010
Sbizzera srl	extraurbano	128 del 14/8/2001	1804 del 23/8/2010
Saf FGV Spa	extraurbano	307 del 27/1/2003	1782 del 22/6/2010

VISTO che i citati affidamenti non sono stati assegnati nel rispetto della disciplina europea trattandosi di proroghe ai vecchi affidatari ai sensi delle diverse disposizioni che si sono susseguite negli anni in materia di regime transitorio degli affidamenti non conformi (da ultimo art. 4 c. 32 del DL 138/2011 conv. in L. 148/2011 e art. 34 c. 21 del DL 179/2012);

ATTESO che risulta quindi necessario approvare per poi pubblicare sul sito web dell'ente la relazione di cui al citato c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012;



PROVINCIA DI BELLUNO

RICORDATO altresì che l'art. 3 bis del DL 138/2011 al comma 1 dispone *“A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni (...) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 maggio 2012 ”;*

VISTO che la Regione Veneto con DGR n. 2048 del 19.11.2013 ha definito il perimetro dei bacini territoriali ottimali ed omogenei, rimanendo confermati i bacini territoriali ottimali corrispondenti all'ambito provinciale, a suo tempo individuati con D.G.R. n. 1990 del 3.8.2010 ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. In particolare ha definito il Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Belluno comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Belluno;

ATTESO che fanno quindi parte di suddetto Bacino il servizio extraurbano ed i servizi urbani dei Comuni di Belluno, Feltre, Auronzo di Cadore, Pieve di Cadore, Mel e Cortina d'Ampezzo. La dimensione del suddetto servizio è rappresentata nella seguente tabella che indica il livello di servizio riconosciuto dalla DGR 794/2013:

2013		livello di servizio ex DGR 794 del 31.5.2013 (all. F e G)	
Ente affidante	tipo di servizio	2013	% su totale bacino
		Km.	
Provincia di Belluno	extraurbano	5.639.094,45	80,19%
Comune di Belluno	urbano	927.659,76	13,19%
Comune di Auronzo	urbano	40.560,44	0,58%
Comune di Cortina	urbano	189.828,83	2,70%
Comune di Feltre	urbano	180.894,19	2,57%
Comune di Mel	urbano	36.669,07	0,52%
Comune di Pieve di Cadore	urbano	17.462,83	0,25%
totale Bacino BL		7.032.169,57	100,00%

RICORDATO che l'art. 3-bis, del citato DL 138/2011, al comma 1 bis stabilisce che: *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei*



PROVINCIA DI BELLUNO

istituiti o designati ai sensi del comma 1...";

ATTESO che l'Amministrazione Provinciale di Belluno, su richiesta della Regione Veneto prot. 337432/8520 del 7.8.2013 ha formalizzato con nota prot. 26123 del 30.9.2013 alla Regione stessa le proprie indicazioni in merito alla forma organizzativa prescelta per la costituzione dell'Ente di governo del bacino della Provincia di Belluno indicandola nella convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che con la citata DGR 2048 la Regione Veneto ha quindi individuato, in conformità alle volontà espresse dagli Enti affidanti, la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 quale modalità organizzativa per la costituzione volontaria di un Ente di governo per ciascuno dei bacini territoriali ottimali ed omogenei individuati con la medesima DGR da designare quale soggetto di cui all'art. 3 bis del DL 138/2011 dando l'indirizzo agli Enti affidanti appartenenti a ciascuno dei bacini di stipulare una convenzione ex art. 30 Dlgs 267/2000 per la costituzione dell'Ente di governo da designare entro il 10 dicembre 2013 stabilendo che con successiva DGR saranno designati gli enti convenzionati e saranno disciplinate le modalità ed i termini di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative;

ATTESO che in esecuzione di tale DGR 2048 gli Enti locali affidanti della Provincia di Belluno (Provincia e Comuni di Belluno, Auronzo di Cadore, Feltre, Mel, Pieve di Cadore e Cortina d'Ampezzo) dovranno pervenire alla sottoscrizione della citata convenzione; successivamente la Regione dovrà designare la Gestione Associata tramite convenzione tra i predetti enti quale Ente di governo che costituirà quindi l'Autorità competente per il citato bacino territoriale ottimale ed omogeneo ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE 1370/2007, stabilendo altresì la data di decorrenza dell'esercizio di tali funzioni amministrative;

VISTO che ad oggi uno schema di convenzione è stato predisposto dalla Provincia ed inviato a tutti i suddetti Comuni, ma il procedimento di costituzione dell'ente di governo e la successiva designazione da parte della Regione Veneto non si è ancora concluso;

ATTESO quindi che nelle more dell'attuazione delle disposizioni normative in materia sopra citate, di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete, i singoli enti locali rimangono comunque in via generale titolari della potestà di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale del proprio ambito, come appare evidente da quanto disposto dalla L.R. n. 25/1998, e in particolare agli artt. 8 (Funzioni delle Province) e 9 (Funzioni dei Comuni);

RICORDATO in particolare gli artt. 5 e 8 del Reg.to CE 1370/2007 in base ai quali:

- i contratti per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus sono aggiudicati secondo le procedure ad evidenza pubblica previste dalle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE;
- a meno che non sia vietato dalla normativa nazionale le autorità competenti a livello locale hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture;



PROVINCIA DI BELLUNO

- l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma alle suddette modalità a decorrere dal 3 dicembre 2019, fermo restando che durante tale periodo transitorio gli stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente alle suddette modalità al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto;

VISTO che l'attuale normativa prevede altresì:

- che in servizi minimi di trasporto pubblico locale (TPL) sono quelli qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;
- che i costi dei servizi minimi di TPL sono a carico delle Regioni;
- che la Regione determina il livello dei servizi minimi di TPL e li definisce previa intesa con le Province ed i Comuni interessati, sentite organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e associazioni dei consumatori;
- che l'esercizio del servizio di TPL, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato mediante contratti di servizio;
- che la Regione, le Province ed i Comuni, in base alle rispettive competenze, entro la scadenza del periodo transitorio fissata dall'Unione Europea al 3 dicembre 2019, a meno che non intendano fornire i servizi di TPL direttamente o attraverso proprio organismo "in house", devono ricorrere a procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi TPL o dei soci privati delle società pubbliche di gestione, in conformità alla normativa comunitaria e statale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste;
- che l'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione, e in particolare, può procedere ad aggiudicazione diretta del contratto di servizio pubblico, a proroga consensuale del contratto oppure all'imposizione dell'obbligo di fornire il servizio pubblico;

RITENUTO, per tutto quanto sopraesposto, di approvare e pubblicare ai sensi dei commi 20 e 21 dell'art. 34 del DL 179/2012 la relazione relativamente ai soli servizi extraurbani della provincia di Belluno, dando atto che le relazioni relative ai servizi urbani dovranno essere approvate e pubblicate dai rispettivi Comuni;

DATO ATTO che, in attesa del perfezionamento della citata procedura di costituzione e designazione del citato Ente di governo per il bacino di Belluno, gli attuali affidamenti sono prorogati in base alle considerazioni contenute nella relazione qui approvata;

RITENUTO di definire la citata proroga nel termine massimo di un anno e comunque fino al momento del subentro del/i nuovo/i affidatario/i individuato/i conformemente alle procedure previste dalla normativa comunitaria;

RICORDATO che per i servizi affidati alle ditte Sad Spa e Sbizzera srl con i citati contratti sono in corso approfondimenti e contatti per pervenire alla stipula di specifici accordi con le province limitrofe, rispettivamente di Bolzano e di Treviso, in merito al trasferimento della competenza su detti servizi;



PROVINCIA DI BELLUNO

RITENUTO quindi che per suddetti due contratti il citato termine massimo potrà essere anticipato a seguito del perfezionamento di detti accordi;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

VISTI i Decreti del Prefetto della Provincia di Belluno n. 16736/2011 Gab in data 31 Ottobre 2011, n. 16737/2011 Gab del 03 Novembre 2011 e n. 16737/2011 Gab del 16 Novembre 2011 di nomina del Commissario e dei Sub Commissari Prefettizi a cui sono stati attribuiti i poteri del Presidente della Provincia, della Giunta e del Consiglio Provinciale;

VISTO, altresì, il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Dicembre 2011 di nomina del Commissario Straordinario;

VISTO il D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000 come successivamente modificato ed integrato;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTI i pareri, allegati al presente verbale, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 dai Dirigenti dei Settori interessati attestanti, rispettivamente, la regolarità tecnica e la regolarità contabile del presente atto;

DELIBERA

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per tutte le motivazioni in premessa indicate, la relazione (allegata alla presente quale sua parte integrante e sostanziale) redatta ai sensi dei commi 20 e 21 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. Con mod. in L. 221/2012 limitatamente ai servizi extraurbani;
- 3) di dare atto che l'approvazione e la pubblicazione della propria relazione relativamente ai servizi urbani avverrà da parte di ciascun Comune affidante;
- 4) di disporre la pubblicazione della relazione allegata, per la durata di 60 giorni all'albo pretorio informatico della Provincia di Belluno, al fine di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento;
- 5) di dare atto, per tutto quanto in premessa illustrato, della proroga degli attuali affidamenti (Dolomiti Bus Spa, Sbizzera srl, Sad Spa, Saf FVG Spa) in base alle considerazioni contenute nella relazione qui approvata;
- 6) di disporre che tale proroga avrà durata massima di un anno e comunque fino al momento del subentro del/i nuovo/i affidatario/i individuato conformemente alle procedure previste dalla normativa comunitaria;
- 7) di disporre che per gli affidamenti alle ditte Sad Spa e Sbizzera srl suddetto termine potrà essere ridotto a seguito del perfezionamento dei citati accordi;
- 8) di dare atto che la spesa relativa ai citati contratti troverà copertura nel bilancio 2014 con imputazione al Cdc 640 Gestione Trasporto Pubblico Locale Cap. 6401400 Trasferimenti



PROVINCIA DI BELLUNO

correnti dove si terrà conto della presente deliberazione;

- 9) di demandare ai competenti Dirigenti di Settore la predisposizione degli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

Indi, stante l'urgenza di procedere,

DISPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale Reggente
DE BASTIANI GIANNI

Il Subcommissario Prefettizio
MILAN EMANUELA

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
- parere in ordine alla regolarità contabile